

Sopprimerlo.

* 3. 3. Mascia.

Sopprimere il comma 4.

3. 2. Bressa, Boato, Soda.

(A.C. 1534 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

Sopprimerlo.

* 4. 1. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimerlo.

* 4. 2. Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: visive, secondo fino alla fine del comma.

4. 3. Mascia, Valpiana.

(A.C. 1534 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

Sopprimerlo.

* 5. 1. Bressa.

Sopprimerlo.

* 5. 3. Mascia, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

* 5. 4. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.

2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.

3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15.

5. 2. Bressa, Boato, Soda, Capitelli.

Al comma 1, sostituire le parole: correttivi o modificativi di con le seguenti: per il coordinamento dei.

5. 5. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli, Capitelli.

(A.C. 1534 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo e contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Sopprimerlo.

* 6. 1. Bressa.

Sopprimerlo.

* 6. 2. Mascia.

(A.C. 1534 - Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

- a) beni culturali e ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
- d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi

strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza

nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

Sopprimerlo.

* 7. 1. Bressa.

Sopprimerlo.

* 7. 7. Mascia, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

* 7. 22. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Ferma restando fino a: le attività culturali.

7. 2. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il riassetto e la codificazione con le seguenti: il coordinamento.

7. 23. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: il riassetto e.

7. 15. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e regolamentari.

7. 3. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: anche allo scopo fino alla fine della lettera

7. 16. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7. 17. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del comma 1: aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza dello Stato per quanto concerne le funzioni di controllo e direzione scientifica, individuare modelli di gestione del patrimonio culturale e ambientale che, salvaguardando l'integrità dei beni in oggetto, ne permettano una gestione più dinamica e funzionale ad una loro migliore fruizione e conoscenza.

7. 5. Colasio.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: identificare nuovi strumenti fino a: concessione a privati;

7. 4. Colasio.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche attraverso la concessione a privati.

* **7. 8.** Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche attraverso la concessione a privati.

* **7. 24.** Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anche attraverso la concessione a privati *con le seguenti:* al pubblico, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori.

7. 12. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela;

7. 9. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), le parole: del sistema sanzionatorio *sono sostituite dalle seguenti:* delle sanzioni diverse da quelle penali.

7. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

7. 10. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: individuare forme *fino alla fine della lettera.*

7. 11. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti.

7. 25. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: del numero e dei componenti *con le seguenti:* del numero dei componenti.

7. 26. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: e ridefinire le modalità *fino a:* quantificazione degli stessi.

7. 13. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: garantire strumenti *fino alla fine della lettera.*

7. 18. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

7. 19. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: emanati *aggiungere le seguenti:* , sentite le regioni e gli enti locali,

7. 27. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: rendere entro *fino alla fine del comma con le seguenti:* esprimere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, con indicazione specifica delle eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

7. 6. Carra.

Al comma 3, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

7. 20. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 4.

7. 21. Titti De Simone, Mascia.

Alla rubrica, sopprimere le parole: il riassetto e.

7. 14. Titti De Simone, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È consentito un terzo mandato consecutivo se, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà del termine previsto dalla legge vigente al momento in cui è stato svolto ».

2. Ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto l'ambito di vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati pre-

cedenti ha avuto durata inferiore a due anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. 02. Maggi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 7.01, comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 7. 01. 1. Bressa.

All'articolo aggiuntivo 7.01, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, la parola: « Tre » è sostituita dalla seguente: « Cinque ».

0. 7. 01. 4. Mascia.

All'articolo aggiuntivo 7.01, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).

0. 7. 01. 2. Bressa.

All'articolo aggiuntivo 7.01, sopprimere il comma 2.

* **0. 7. 01. 3.** Bressa.

All'articolo aggiuntivo 7.01, sopprimere il comma 2.

***0. 7. 01. 5.** Mascia.

All'articolo aggiuntivo 7.01, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **0. 7. 01. 6.** La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. (*Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura*). — 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il consiglio dei dipartimenti. »

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »; al medesimo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7 »;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) il consiglio scientifico. »

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola « scientifica » sono aggiunte le seguenti: « nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti »;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole « ed un rappresentante della categoria dei sementieri » sono sostituite dalle seguenti: « un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri ed un rappresentante della categoria dei moltiplicatori »;

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Ministro ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 ed agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1534 – Sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

al termine dell'esame del disegno di legge n. 1534 in materia di organizzazione del Governo;

tenendo conto che tra la presentazione del disegno di legge alle Camere e la sua approvazione è intervenuto il referendum costituzionale confermativo del 7 ottobre 2001 e la successiva entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V della seconda parte della Costituzione;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 59 del 1997, sulle sue modifiche e sull'adeguamento della legislazione ordinaria al nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione.

9/1534/1. Bressa, Boato, Sabattini.